



**COMUNE DI ARZANA**  
PROVINCIA DI NUORO  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI LOCATARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE N. 431/1998.**

**PERIODO GENNAIO-APRILE 2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 nr. 431 modificato dall'art. 1 della Legge nr. 21/2001 e della determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n°593 protocollo 11278 del 21/04/2020, viene indetto un concorso per l'erogazione di contributi integrativi ai locatari per il pagamento del canone di locazione per il periodo 1° gennaio 30 Aprile 2020.

I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare la domanda al proprio Comune di residenza sulla modulistica all'uopo predisposta, entro e non oltre il giorno 10 GIUGNO 2020 secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

**1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

Possono richiedere il contributo:

- a) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di Arzana, ove risultino residenti ed occupate a titolo di abitazione principale.
- b) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- c) Gli immigrati extracomunitari devono essere in possesso, inoltre, di un regolare titolo di soggiorno;

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.



## 2) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto deve:

- Risultare regolarmente registrato (ex art. 2 comma 1 della L.431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## 3) REQUISITI REDDITUALI PER L'ACCESSO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

**Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

**Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, così come stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 24 del 06/05/2020, i limiti di reddito sono innalzati del 25%, pertanto i requisiti sono i seguenti:

**Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) € 16.740,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

**Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale, pari ad € 17.702,50, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.



#### 4) CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascuno richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

**Fascia A:** l'ammontare del contributo per ciascuno richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74

**Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascuno richiedente è destinato a ridurre fino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per i possessori del Reddito di Cittadinanza il contributo concesso è ad integrazione con quanto già previsto dal Reddito di Cittadinanza stesso e non potrà, pertanto, eccedere l'importo del canone mensile.

#### 5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate secondo il modello disponibile presso il sito del Comune di Arzana possono essere presentate presso lo sportello del Servizio Sociale del Comune di appartenenza previo appuntamento telefonico entro il termine del 10 GIUGNO 2020.

#### 6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) Dichiarazione ISEE 2020
- 2) Copia del contratto regolarmente registrato riferito al periodo per il quale si richiede il contributo;
- 3) Eventuale fotocopia del modulo di pagamento della tassa annuale all'agenzia delle entrate che accerta l'avvenuto rinnovo della locazione per l'anno in corso;
- 4) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità;
- 5) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per gli stranieri);

#### 7) ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune di Arzana provvederà, sulla base delle domande pervenute, a predisporre apposita graduatoria di merito, sulla base di quanto indicato nel presente bando di concorso e delle istruzioni e direttive diramate dalla RAS, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il Comune di Arzana previa concessione del finanziamento da parte della RAS, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Successivamente provvederà al pagamento del contributo sopra detto non appena la RAS provvederà alla ripartizione del fondo e alla sua erogazione.



**La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione in copia autentica delle relative ricevute di pagamento del fitto.**

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, specificando che le eventuali false dichiarazioni verranno segnalate all'autorità giudiziaria.

L'ente si riserva il diritto di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (art. 4, comma 7, D.lgs. n. 109/1998).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle previsioni contenute nella Legge n. 431/1998 nonché dei relativi Decreti di attuazione e delle Circolari emesse dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2020.